Gazzetta ufficiale C 206 dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62º anno

17 giugno 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 206/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea......

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 206/02

2019/C 206/03

IT

| 2019/C 206/04 | Causa C-501/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Portata — Esonero dall'obbligo di compensazione — Nozione di «circostanze eccezionali»— Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto]. | 4 |
|---------------|--|---|
| 2019/C 206/05 | Causa C-558/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019 — OZ/Banca europea per gli investimenti (BEI) [Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) — Molestie sessuali — Inchiesta condotta nell'ambito del programma «Dignity at work»— Rigetto di una denuncia per molestie — Domanda di annullamento della decisione del presidente della BEI recante rigetto della denuncia — Risarcimento del danno] | 4 |
| 2019/C 206/06 | Cause riunite C-582/17 e C-583/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17) [Rinvio pregiudiziale — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) — Articolo 23, paragrafo 1 — Articolo 24, paragrafo 1 — Procedura di ripresa in carico — Criteri di competenza — Nuova domanda presentata in un altro Stato membro — Articolo 20, paragrafo 5 — Procedura di determinazione in corso — Ritiro della domanda — Articolo 27 — Mezzi di impugnazione] | 5 |
| 2019/C 206/07 | Causa C-603/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited e a. [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Convenzione di Lugano II — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21) — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro] | 6 |
| 2019/C 206/08 | Causa C-617/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 82 CE — Abuso di posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 1 — Applicazione del diritto nazionale della concorrenza — Decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un'ammenda in base al diritto nazionale e un'ammenda in base al diritto dell'Unione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Applicabilità] | 7 |
| 2019/C 206/09 | Causa C-638/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — procedimento promosso da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/«Skonis ir kvapas» UAB (Rinvio pregiudiziale — Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «sigari o sigaretti»— Rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale parzialmente ricoperta da un ulteriore strato di carta). | 8 |
| 2019/C 206/10 | Causa C-690/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1 — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Diritti conferiti dal marchio — Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito]. | 9 |

| 2019/C 206/11 | Causa C-691/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte — Articolo 199, paragrafo 1, lettera a) — Inversione contabile — Versamento non dovuto dell'imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria — Decisione dell'autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione — Assenza di esame da parte dell'autorità tributaria della possibilità di rimborso dell'imposta]. | 10 |
|---------------|--|----|
| 2019/C 206/12 | Causa C-699/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla Allianz Vorsorgekasse AG (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale — Stipulazione che richiede l'accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza — Direttiva 2014/24/UE — Articoli 49 e 56 TFUE — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza) | 11 |
| 2019/C 206/13 | Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 e C-44/18), Incatema SL (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Nozione di «ragioni oggettive» — Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva — Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro «per la realizzazione di un'opera o un servizio»). | 12 |
| 2019/C 206/14 | Causa C-139/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019 — CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie [Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2011 — Domanda di annullamento della decisione con cui è reso definitivo il rapporto informativo] | 12 |
| 2019/C 206/15 | Causa C-214/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Polonia) — procedimento promosso da H.W. [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Ufficiale giudiziario — Esecuzione forzata — Diritti di esecuzione determinati dalla legge — Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l'importo di tali diritti di esecuzione include l'IVA — Principi di neutralità e di proporzionalità] | 13 |
| 2019/C 206/16 | Causa C-254/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Durata massima settimanale del lavoro — Periodo di riferimento — Carattere mobile o fisso — Deroga — Funzionari di polizia) | 14 |
| 2019 C 206 17 | Causa C-266/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione della direttiva — Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio del carattere abusivo — Articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi e poteri del giudice nazionale) | 14 |

| 2019/C 206/18 | Causa C-282/18 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2019 — The Green Effort Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Fédération internationale de l'automobile (FIA) (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di ricorso — Termini — Notifica per via elettronica — Calcolo dei termini). | 15 |
|---------------|---|----|
| 2019/C 206/19 | Causa C-288/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Nomenclatura combinata — Sottovoci 85285100 e 85285940 — Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l'elaborazione dell'informazione — Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione) | 16 |
| 2019/C 206/20 | Causa C-295/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A./Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA (Rinvio pregiudiziale — Servizi di pagamento nel mercato interno — Direttiva 2007/64/CE — Articoli 2 e 58 — Ambito di applicazione — Utente di servizi di pagamento — Nozione — Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare — Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato — Operazione di pagamento non autorizzata). | 16 |
| 2019/C 206/21 | Causa C-464/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spagna) — ZX/Ryanair DAC [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Determinazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo — Articolo 7, punto 5 — Esercizio di una succursale — Articolo 26 — Proroga tacita — Necessità che il convenuto compaia] | 17 |
| 2019/C 206/22 | Causa C-155/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl | 18 |
| 2019/C 206/23 | Causa C-156/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl | 19 |
| 2019/C 206/24 | Causa C-168/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 25 febbraio 2019 — HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | 20 |
| 2019/C 206/25 | Causa C-169/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 25 febbraio 2019 — IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | 21 |
| 2019/C 206/26 | Causa C-191/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 27 febbraio 2019 — OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA | 22 |
| 2019/C 206/27 | Causa C-209/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 5 marzo 2019 — SM/Sparkasse Saarbrücken | 22 |
| 2019/C 206/28 | Causa C-216/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l'11 marzo 2019 — WQ/Land Berlin | 24 |
| 2019/C 206/29 | Causa C-219/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l'11 marzo 2019 — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) | 25 |

| 2019/C 206/30 | Causa C-238/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 20 marzo 2019 — EZ/Repubblica federale di Germania. | 25 |
|---------------|---|----|
| 2019/C 206/31 | Causa C-242/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 20 marzo 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți | 27 |
| 2019/C 206/32 | Causa C-249/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 25 marzo 2019 — JE/KF | 28 |
| 2019 C 206 33 | Causa C-253/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 26 marzo 2019 — MH, NI/OJ, Novo Banco SA | 28 |
| 2019 C 206 34 | Causa C-254/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 marzo 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála | 29 |
| 2019/C 206/35 | Causa C-255/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 26 marzo 2019 — Secretary of State for the Home Department/OA | 30 |
| 2019/C 206/36 | Causa C-257/19: Ricorso proposto il 26 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda | 31 |
| 2019 C 206 37 | Causa C-263/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 28 marzo 2019 — T-Systems Magyarország Zrt. e a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e a | 32 |
| 2019/C 206/38 | Causa C-265/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 29 marzo 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General | 33 |
| 2019/C 206/39 | Causa C-275/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 2 aprile 2019 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD | 34 |
| 2019/C 206/40 | Causa C-276/19: Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 35 |
| 2019/C 206/41 | Causa C-282/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 3 aprile 2019 — YT e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania | 36 |
| 2019/C 206/42 | Causa C-286/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Francia) il 5 aprile 2019 — JE, KF/XL Airways SA | 37 |
| 2019/C 206/43 | Causa C-288/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Saarlandes (Germania) il 9 aprile 2019 — QM/Finanzamt Saarbrücken | 38 |

Tribunale

| 2019/C 206/44 | Causa T-226/17: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Rustproof system ADAPTA — Dichiarazione parziale di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»] | 40 |
|---------------|--|----|
| 2019 C 206 45 | Causa T-481/18: Ordinanza del Tribunale dell'8 aprile 2019 — Electroquimica Onubense/ECHA («REACH — Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo — Irricevibilità manifesta») | 41 |
| 2019/C 206/46 | Causa T-79/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 aprile 2019 — Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione («Procedimento sommario — Concorrenza — Procedura di transazione — Accesso ai documenti — Insussistenza dell'urgenza») | 41 |
| 2019/C 206/47 | Causa T-99/19: Ricorso proposto il 18 febbraio 2019 — Magnan/Commissione | 42 |
| 2019/C 206/48 | Causa T-158/19: Ricorso proposto il 15 marzo 2019 — Breyer/Commissione | 44 |
| 2019/C 206/49 | Causa T-174/19: Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — Vincenti/EUIPO | 45 |
| 2019/C 206/50 | Causa T-181/19: Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Dickmanns/EUIPO | 47 |
| 2019/C 206/51 | Causa T-192/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean) | 48 |
| 2019/C 206/52 | Causa T-193/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Achema e Achema Gas Trade/Commissione | 50 |
| 2019/C 206/53 | Causa T-195/19: Ricorso proposto il 3 aprile 2019 — GEA Group/Commissione | 51 |
| 2019/C 206/54 | Causa T-197/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Wiegand-Glashüttenwerke/Commissione | 51 |
| 2019/C 206/55 | Causa T-199/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Glaswerk Ernstthal/Commissione | 53 |
| 2019/C 206/56 | Causa T-204/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — BL e BM/Consiglio e a. | 55 |
| 2019/C 206/57 | Causa T-206/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Egger Beschichtungswerk Marienmünster/Commissione | 57 |
| 2019/C 206/58 | Causa T-207/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Yara Brunsbüttel/Commissione | 59 |
| 2019/C 206/59 | Causa T-208/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Nolte Holzwerkstoff/Commissione | 60 |

| 2019/C 206/60 | Causa T-215/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Glatfelter Gernsbach/Commissione | 62 |
|---------------|--|----|
| 2019/C 206/61 | Causa T-216/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Glatfelter Steinfurt/Commissione | 64 |
| 2019/C 206/62 | Causa T-217/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Schott/Commissione. | 65 |
| 2019/C 206/63 | Causa T-218/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Evonik Degussa/Commissione | 67 |
| 2019/C 206/64 | Causa T-219/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Julius Schulte Trebsen/Commissione | 69 |
| 2019/C 206/65 | Causa T-220/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Mitsubishi Polyester Film/Commissione | 70 |
| 2019/C 206/66 | Causa T-221/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Nippon Gases Deutschland/Commissione | 71 |
| 2019/C 206/67 | Causa T-222/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — Sappi Alfeld/Commissione | 73 |
| 2019/C 206/68 | Causa T-223/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Clariant Produkte (Deutschland)/Commissione | 74 |
| 2019/C 206/69 | Causa T-224/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019– Metsä Tissue/Commissione | 76 |
| 2019/C 206/70 | Causa T-225/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019–Linde Gas/Commissione | 78 |
| 2019/C 206/71 | Causa T-226/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Radici Chimica Deutschland/Commissione | 79 |
| 2019/C 206/72 | Causa T-227/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019– Ronal/Commissione | 80 |
| 2019/C 206/73 | Causa T-228/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019– Hüttenwerke Krupp Mannesmann/Commissione | 82 |
| 2019/C 206/74 | Causa T-229/19: Ricorso proposto l'8 aprile 2019– AlzChem Trostberg/Commissione | 83 |
| 2019/C 206/75 | Causa T-230/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019– Evonik Functional Solutions/Commissione | 85 |
| 2019/C 206/76 | Causa T-235/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — HIM/Commissione | 87 |
| 2019/C 206/77 | Causa T-242/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione | 87 |
| 2019/C 206/78 | Causa T-243/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione | 88 |
| | | |

| 2019/C 206/79 | Causa T-244/19: Ricorso proposto l'11 aprile 2019 — Café Camelo/EUIPO — Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS) | 90 |
|---------------|--|----|
| 2019/C 206/80 | Causa T-247/19: Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Thunus e a./BEI | 91 |
| 2019/C 206/81 | Causa T-261/19: Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Optima Naturals (OptiMar). | 93 |
| 2019/C 206/82 | Causa T-262/19: Ricorso proposto il 17 aprile 2019 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza) | 93 |
| 2019/C 206/83 | Causa T-264/19: Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover) | 94 |
| 2019/C 206/84 | Causa T-265/19: Ricorso proposto il 19 aprile 2019 — Italia/Commissione | 95 |
| 2019/C 206/85 | Causa T-600/16: Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2019 — Bandilla e a./BEI. | 96 |
| 2019/C 206/86 | $Causa\ T-191/17: Ordinanza\ del\ Tribunale\ del\ 15\ aprile\ 2019 Boehringer\ Ingelheim\ International/Commissione$ | 97 |
| 2019/C 206/87 | Causa T-202/18: Ordinanza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Bruel/Commissione | 97 |
| 2019/C 206/88 | Causa T-4/19: Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2019 — Hankintatukku Arno Latvus/EUIPO — Triaz Group (VIVANIA) | 97 |

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2019/C 206/01)

Ultima pubblicazione

GU C 187 del 3.6.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 182 del 27.5.2019

GU C 172 del 20.5.2019

GU C 164 del 13.5.2019

GU C 155 del 6.5.2019

GU C 148 del 29.4.2019

GU C 139 del 15.4.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ΙΤ

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)/Administración del Estado

(Cause riunite C-473/17 e C-546/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Energia — Settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) — Tutela dei consumatori — Obbligo di interesse economico generale — Prezzo massimo della bombola di gas — Obbligo di distribuzione a domicilio — Articolo 106 TFUE — Direttive 2003/55/CE, 2009/73/CE e 2006/123/CE — Interpretazione della sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C-265/08, EU:C:2010:205) — Principio di proporzionalità]

(2019/C 206/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C-546/17)

Convenuta: Administración del Estado

Con l'intervento di: Redexis Gas SL, Repsol Butano SA (C-546/17)

Dispositivo

Il requisito di proporzionalità previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, va interpretato nel senso che non osta a misure, come quelle oggetto dei procedimenti principali, che fissano un prezzo massimo della bombola di gas di petrolio liquefatto imbottigliato e impongono a taluni operatori la distribuzione a domicilio di detto gas, a condizione che tali misure siano mantenute solo per una durata limitata e non vadano oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di interesse economico generale perseguito.

⁽¹⁾ GU C 382 del 13.11.2017 GU C 412 del 4.12.2017.

ΙΤ

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection

(Causa C-483/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell'Unione — Libera circolazione delle persone — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) — Lavoratori subordinati e autonomi — Articolo 7, paragrafo 3, lettera c) — Diritto di soggiorno superiore a tre mesi — Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un'attività subordinata in un altro Stato membro per un periodo di quindici giorni — Stato di disoccupazione involontaria — Conservazione della qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi — Diritto all'assegno per persone in cerca di impiego (jobseeker's allowance)]

(2019/C 206/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Neculai Tarola

Convenuto: Minister for Social Protection

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, in virtù dell'attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.

Spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Germanwings GmbH/Wolfgang Pauels

(Causa C-501/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Portata — Esonero dall'obbligo di compensazione — Nozione di «circostanze eccezionali» — Danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto alla presenza di un oggetto estraneo sulla pista di un aeroporto]

(2019/C 206/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

ΙT

Resistente: Wolfgang Pauels

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.

Tuttavia, per essere esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo il cui volo abbia subìto un ritardo prolungato a causa di una siffatta «circostanza eccezionale» è tenuto a dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo, quale un residuo, presente sulla pista di un aeroporto comportasse il suddetto ritardo prolungato del volo in questione.

(1) GU C 392 del 20.11.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 aprile 2019 — OZ/Banca europea per gli investimenti (BEI)

(Causa C-558/17 P) (1)

[Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) — Molestie sessuali — Inchiesta condotta nell'ambito del programma «Dignity at work» — Rigetto di una denuncia per molestie — Domanda di annullamento della decisione del presidente della BEI recante rigetto della denuncia — Risarcimento del danno]

(2019/C 206/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OZ (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e G. Faedo, agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato)

Dispositivo

IT

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 luglio 2017, OZ/BEI (T-607/16, non pubblicata, EU:T:2017:495) è annullata nella parte in cui ha respinto, da un lato, la domanda di risarcimento proposta da OZ nel suo ricorso, basata sulla responsabilità della Banca europea per gli investimenti (BEI) per presunti illeciti commessi nell'ambito del procedimento d'inchiesta, tra cui la violazione del diritto della ricorrente a che il suo caso sia trattato in modo equo, nonché, dall'altro, la domanda di annullamento che figura in tale ricorso.
- 2) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 3) La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti, del 16 ottobre 2015, di non dare seguito alla denuncia di molestie sessuali depositata da OZ, è annullata.
- Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) La Banca europea per gli investimenti è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da OZ relative sia al procedimento di primo grado, sia a quello d'impugnazione.
- (1) GU C 437 del 18.12.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17)

(Cause riunite C-582/17 e C-583/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d) — Articolo 23, paragrafo 1 — Articolo 24, paragrafo 1 — Procedura di ripresa in carico — Criteri di competenza — Nuova domanda presentata in un altro Stato membro — Articolo 20, paragrafo 5 — Procedura di determinazione in corso — Ritiro della domanda — Articolo 27 — Mezzi di impugnazione]

(2019/C 206/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Convenuti: H. (C-582/17), R. (C-583/17)

IT

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro:

- non può, in linea di principio, invocare, nell'ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in detto secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all'articolo 9 di detto regolamento;
- può, in via eccezionale, invocare, nell'ambito di un simile ricorso, il succitato criterio di competenza, in una situazione coperta dall'articolo 20, paragrafo 5, del medesimo regolamento, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest'ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza.

| (1) | GU | C 424 | dell'11 | 1.12 | .2017 |
|-----|----|-------|---------|------|-------|
|-----|----|-------|---------|------|-------|

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited e a.

(Causa C-603/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Convenzione di Lugano II — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21) — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro]

(2019/C 206/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Peter Bosworth, Colin Hurley

Convenuta: Arcadia Petroleum Limited e altri

Dispositivo

Le disposizioni del titolo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretate nel senso che un contratto che vincola una società a una persona fisica che esercita le funzioni di dirigente di quest'ultima non crea un vincolo di subordinazione tra le stesse e non può pertanto essere qualificato come «contratto individuale di lavoro», ai sensi di tali disposizioni, qualora, anche se l'azionista o gli azionisti di tale società hanno il potere di porre fine a tale contratto, detta persona sia in grado di stabilire o stabilisca effettivamente i termini del suddetto contratto e disponga di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente degli affari di detta società nonché sull'esercizio delle proprie funzioni.

(1) GU C 437 del 18.12.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A./Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Causa C-617/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 82 CE — Abuso di posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 3, paragrafo 1 — Applicazione del diritto nazionale della concorrenza — Decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un'ammenda in base al diritto nazionale e un'ammenda in base al diritto dell'Unione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Applicabilità]

(2019/C 206/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

IT

con l'intervento di: Edward Dętka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Ommer Polska Sp. z o.o. w Krapkowicach, Glimat Marcinek i S-ka spółka jawna w Gliwicach, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer-Polska Sp. z o.o. w Nowinach, Pietrzak B.B. Beata Pietrzak, Bogdan Pietrzak Spółka jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, HTS Polska Sp. z o.o., Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski spółka jawna w Puszczykowie, Bożena Kubalańca, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz Sp. z o.o. w Radzikowicach, Janusz Walocha, Marek Grzegolec

Dispositivo

Il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un'impresa, nell'ambito di una stessa decisione, un'ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un'ammenda per violazione dell'articolo 82 CE. In una situazione del genere l'autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell'infrazione.

(1) GU C 104 del 19.3.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — procedimento promosso da Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/«Skonis ir kvapas» UAB

(Causa C-638/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «sigari o sigaretti» — Rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale parzialmente ricoperta da un ulteriore strato di carta)

(2019/C 206/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

con l'intervento di:«Skonis ir kvapas» UAB

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, deve essere interpretato nel senso che i prodotti del tabacco come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in cui una parte della fascia esterna di tabacco naturale è coperta da un ulteriore strato di carta a livello del filtro, che può comportare la somiglianza visiva di tali prodotti con le sigarette, rientrano nella categoria dei sigari o dei sigaretti, ai sensi di tale disposizione.

(1) GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Causa C-690/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1 — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 2 — Diritti conferiti dal marchio — Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito]

(2019/C 206/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ÖKO-Test Verlag GmbH

Convenuta: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Dispositivo

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l'apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un'apposizione siffatta.
- (1) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-691/17) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte — Articolo 199, paragrafo 1, lettera a) — Inversione contabile — Versamento non dovuto dell'imposta da parte del beneficiario di servizi ai prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole della tassazione ordinaria — Decisione dell'autorità tributaria che constata un debito tributario a carico del destinatario di servizi e respinge una domanda di detrazione — Assenza di esame da parte dell'autorità tributaria della possibilità di rimborso dell'imposta]

(2019/C 206/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PORR Építési Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una prassi dell'autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega ad un'impresa il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre l'operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria,

— prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l'importo dell'IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell'ambito di un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che ha indebitamente versato all'erario, o

 decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.

Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'IVA indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

(1) GU C 112 del 26.3.2018.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso dalla Allianz Vorsorgekasse AG

(Causa C-699/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Stipulazione di convenzioni di adesione ad una cassa previdenziale professionale incaricata della gestione di contributi di solidarietà professionale — Stipulazione che richiede l'accordo dei dipendenti o della loro rappresentanza — Direttiva 2014/24/UE — Articoli 49 e 56 TFUE — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza)

(2019/C 206/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Allianz Vorsorgekasse AG

In presenza di: Bundestheater-Holding GmbH, Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH, ART for ART Theaterservice GmbH, fair-finance Vorsorgekasse AG

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l'obbligo di trasparenza, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l'investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l'approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale.

⁽¹⁾ GU C 104 del 19.3.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 e C-44/18), Incatema SL

(Cause riunite C-29/18, C-30/18 e C-44/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Comparabilità delle situazioni — Giustificazione — Nozione di «ragioni oggettive» — Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva — Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro «per la realizzazione di un'opera o un servizio»)

(2019/C 206/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Cobra Servicios Auxiliares SA

Convenuti: José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 e C-44/18), Incatema SL

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale secondo la quale, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale — in cui la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il datore di lavoro e uno dei suoi clienti, da un lato, ha avuto la conseguenza di porre fine a contratti di lavoro per la realizzazione di un'opera o un servizio, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro e taluni lavoratori, e, dall'altro, ha comportato il licenziamento collettivo, basato su un motivo oggettivo, di lavoratori a tempo indeterminato assunti dal datore di lavoro in questione — l'indennità per cessazione del rapporto di lavoro versata ai primi lavoratori è inferiore a quella concessa ai lavoratori a tempo indeterminato.

(1) GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile 2019 — CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

(Causa C-139/18 P) (1)

[Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2011 — Domanda di annullamento della decisione con cui è reso definitivo il rapporto informativo]

(2019/C 206/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (rappresentanti: J. Mannheim, A. Daume, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Dispositivo

- La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 dicembre 2017, CJ/ECDC (T-602/16, non pubblicata, EU:T:2017:893), è annullata.
- 2) La decisione del valutatore d'appello del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 21 settembre 2015, con cui è reso definitivo il rapporto informativo di CJ per il 2011, è annullata.
- 3) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sopporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute da CJ, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione.
- (1) GU C 211 del 18.06.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny — Polonia) — procedimento promosso da H.W.

(Causa C-214/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Ufficiale giudiziario — Esecuzione forzata — Diritti di esecuzione determinati dalla legge — Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l'importo di tali diritti di esecuzione include l'IVA — Principi di neutralità e di proporzionalità]

(2019/C 206/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Sopocie

Parti

H.W.

Con l'intervento di: PSM «K», Aleksandra Treder, in qualità di ufficiale giudiziario presso il Sąd Rejonowy w Sopocie

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l'IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU C 259 del 23.7.2018.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-254/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Durata massima settimanale del lavoro — Periodo di riferimento — Carattere mobile o fisso — Deroga — Funzionari di polizia)

(2019/C 206/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

IT

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L'articolo 6, lettera b), l'articolo 16, lettera b), e l'articolo 19, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo della durata media settimanale del lavoro, periodi di riferimento che inizino e terminino in date di calendario fisse, purché tale normativa contenga meccanismi atti a garantire che la durata media massima settimanale del lavoro di 48 ore sia rispettata nel corso di ogni periodo di sei mesi a cavallo di due periodi di riferimento fissi successivi.

(1) GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 aprile2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra

(Causa C-266/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 1, paragrafo 2 — Ambito di applicazione della direttiva — Clausola che attribuisce la competenza territoriale al giudice determinato in applicazione delle regole generali — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d'ufficio del carattere abusivo — Articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi e poteri del giudice nazionale)

(2019/C 206/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Aqua Med sp. z o.o.

Convenuta: Irena Skóra

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che opera un rinvio generale al diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la determinazione della competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie tra le parti del contratto.
- L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a norme di procedura, alle quali rinvia una clausola del contratto, che consentono al professionista, in caso di ricorso per l'asserita mancata esecuzione di un contratto da parte del consumatore, di scegliere tra il giudice competente del domicilio del convenuto e quello del luogo di esecuzione del contratto, a meno che la scelta del luogo di esecuzione del contratto comporti per il consumatore condizioni procedurali tali da poter restringere eccessivamente il diritto a un ricorso effettivo conferitogli dall'ordinamento giuridico dell'Unione, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
- (1) GU C 249 del 16.7.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2019 — The Green Effort Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Fédération internationale de l'automobile (FIA)

(Causa C-282/18 P) (1)

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Procedimento di ricorso — Termini — Notifica per via elettronica — Calcolo dei termini)

(2019/C 206/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Green Effort Ltd (rappresentante: A. Ziehm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Fédération internationale de l'automobile (FIA) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, T. Dolde e K. Lüder, Rechtsanwälte)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La The Green Effort Limited è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e quelle sostenute dalla Fédération internationale de l'automobile (FIA).
- (1) GU C 285 del 13.8.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-288/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Nomenclatura combinata — Sottovoci 85285100 e 85285940 — Monitor con schermo piatto a cristalli liquidi che possono visualizzare segnali provenienti da sistemi automatici per l'elaborazione dell'informazione — Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione)

(2019/C 206/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti del procedimento principale

Ricorrente: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se schermi piatti a cristalli liquidi (LCD), progettati e fabbricati per visualizzare tanto i dati provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto i segnali video compositi provenienti da altre fonti, debbano essere classificati nella sottovoce 85285100 della nomenclatura combinata o nella sottovoce 85285940 di tale nomenclatura, occorre valutare, esaminando l'insieme delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell'esercizio di tali funzioni, al fine di determinare se la loro funzione principale consista nell'essere utilizzati in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione. In tale contesto, si deve attribuire particolare importanza al fatto che essi siano o meno progettati per il lavoro a distanza ravvicinata. L'identità tra l'utente dello schermo e la persona che elabora e/o inserisce l'informazione nella macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione non è un criterio rilevante ai fini di tale determinazione.

(1) GU C 276 del 6.8.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A./Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(Causa C-295/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Servizi di pagamento nel mercato interno — Direttiva 2007/64/CE — Articoli 2 e 58 — Ambito di applicazione — Utente di servizi di pagamento — Nozione — Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare — Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato — Operazione di pagamento non autorizzata)

(2019/C 206/20)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação S.A.

Convenuto: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «servizi di pagamento», ai sensi di detta disposizione, l'esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito.
- 2) L'articolo 58 della direttiva 2007/64 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di «utente dei servizi di pagamento», ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso.
- (1) GU C 259 del 23.7.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spagna) — ZX/Ryanair DAC

(Causa C-464/18) (1)

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Determinazione dell'autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo — Articolo 7, punto 5 — Esercizio di una succursale — Articolo 26 — Proroga tacita — Necessità che il convenuto compaia]

(2019/C 206/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Gerona

Parti

Ricorrente: ZX

Convenuta: Ryanair DAC

Dispositivo

IT

- L'articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non è competente a conoscere di una controversia riguardante un ricorso per indennizzo proposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 e diretto contro una compagnia aerea stabilita nel territorio di un altro Stato membro, per il fatto che tale compagnia possiede una succursale nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita, senza che questa succursale abbia avuto un ruolo nel rapporto giuridico tra la compagnia e il passeggero di cui trattasi.
- 2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una fattispecie, come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto non ha formulato osservazioni o non è comparso.

| 1 |) GU | C 392 | del 2 | Q 1 N | 2018 |
|---|------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | |

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Causa C-155/19)

(2019/C 206/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Appellata: De Vellis Servizi Globali Srl

Questioni pregiudiziali

- 1) Prima questione
 - se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all'ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- se in particolare ricorra il requisito teleologico dell'organismo nei confronti della *Federazione* pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal *Comitato olimpico nazionale italiano* e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell'ente pubblico nazionale;
- se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una Federazione sportiva quale la Federazione italiana giuoco calcio, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un'attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l'esigenza di assicurare in ogni caso l'applicazione delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.

2) Seconda questione

- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un'influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell'ente;
- se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell'influenza pubblica dominante propria dell'organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 febbraio 2019 — Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Causa C-156/19)

(2019/C 206/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Appellata: De Vellis Servizi Globali Srl

Questioni pregiudiziali

| 1 |) Pr | ima c | questione |
|---|------|-------|-----------|
|---|------|-------|-----------|

- se sulla base delle caratteristiche della normativa interna relativa all'ordinamento sportivo la Federazione calcistica italiana sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, in quanto istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- se in particolare ricorra il requisito teleologico dell'organismo nei confronti della Federazione pur in assenza di un formale atto istitutivo di una pubblica amministrazione e malgrado la sua base associativa, in ragione del suo inserimento in un ordinamento di settore (sportivo) organizzato secondo modelli di stampo pubblicistico e del vincolo al rispetto dei principi e delle regole elaborate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dagli organismi sportivi internazionali, attraverso il riconoscimento a fini sportivi dell'ente pubblico nazionale;
- se inoltre tale requisito possa configurarsi nei confronti di una Federazione sportiva quale la Federazione italiana giuoco calcio, dotata di capacità di autofinanziamento, rispetto ad un'attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa, o se invece debba considerarsi prevalente l'esigenza di assicurare in ogni caso l'applicazione delle norme di evidenza pubblica nell'affidamento a terzi di qualsiasi tipologia di contratto di tale ente.

2) Seconda questione

- se sulla base dei rapporti giuridici tra il C.O.N.I. e la F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio il primo disponga nei confronti della seconda di un'influenza dominante alla luce dei poteri legali di riconoscimento ai fini sportivi della società, di approvazione dei bilanci annuali e di vigilanza sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi e di commissariamento dell'ente;
- se per contro tali poteri non siano sufficienti a configurare il requisito dell'influenza pubblica dominante propria dell'organismo di diritto pubblico, in ragione della qualificata partecipazione dei presidenti e dei rappresentanti delle Federazioni sportive negli organi fondamentali del Comitato olimpico.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 25 febbraio 2019 — HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Causa C-168/19)

(2019/C 206/24)

Lingua processuale: l'italiano

| .019 IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 2 |
|----------------------|---|-----|
| Parti nella causa | orincipale | |
| Ricorrente: HB | | |
| Resistente: Istituto | Nazionale della Previdenza Sociale | |
| Questione pregio | diziale | |
| una persona resid | 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la normativa di uno Stato membro prevedente in un altro Stato membro, che ha acquisito integralmente il suo reddito del primo Stato membro ma che à del secondo Stato, una tassazione del reddito senza le agevolazioni fiscali di quest'ultimo. | |
| | | |
| | | |

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) il 25 febbraio 2019 — IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Causa C-169/19)

(2019/C 206/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parti nella causa principale

Ricorrente: IC

Resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la normativa di uno Stato membro preveda per una persona residente in un altro Stato membro, che ha acquisito integralmente il suo reddito del primo Stato membro ma che non abbia la nazionalità del secondo Stato, una tassazione del reddito senza le agevolazioni fiscali di quest'ultimo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 27 febbraio 2019 — OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Causa C-191/19)

(2019/C 206/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

ΙΤ

Parti nel procedimento principale

Attrice: OI

Convenuta: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo spostamento su un volo successivo della prenotazione di un passeggero non consenziente, che si presenta all'accettazione in aeroporto e dispone di una prenotazione confermata su un determinato volo, costituisca un caso di negato imbarco ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri (¹), qualora il volo al quale si riferisce la prenotazione confermata del passeggero venga effettuato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri si applichi per analogia ai casi di negato imbarco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 5 marzo 2019 — SM/Sparkasse Saarbrücken

(Causa C-209/19)

(2019/C 206/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

⁽¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Attore: SM

Convenuta: Sparkasse Saarbrücken

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, debba essere interpretato nel senso che anche i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso rientrino nelle informazioni necessarie riguardanti il «periodo durante il quale esso può essere esercitato» o le «altre condizioni per il suo esercizio».
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione a):

Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, osti a un'interpretazione secondo la quale un'informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui, con riguardo alla decorrenza del periodo di recesso, non indichi esaustivamente le informazioni da fornire obbligatoriamente ai fini di tale decorrenza, ma rinvii, a tal proposito, a una disposizione legislativa nazionale, ossia, nel caso di specie, all'articolo 492, paragrafo 2, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (codice civile), nel testo vigente fino al 12 giugno 2014, il quale, a sua volta, fa riferimento ad altre disposizioni nazionali, ossia, nel caso di specie, all'articolo 247, paragrafi da 3 a 13, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) (legge introduttiva al codice civile), nel testo vigente fino al 12 giugno 2014, e il consumatore sia quindi tenuto a leggere numerose disposizioni di legge, contenute in diversi atti normativi, al fine di comprendere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché decorra il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

3) In caso di risposta negativa alla questione b) (e in assenza di obiezioni di principio nei confronti di un rinvio a disposizioni legislative nazionali):

Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, osti a un'interpretazione secondo la quale un'informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui il rinvio a una disposizione legislativa nazionale, ossia, nel caso di specie, all'articolo 492, paragrafo 2, BGB, nel testo vigente dal 30 luglio 2010 al 12 giugno 2014, e l'ulteriore rinvio da parte di tale disposizione, nel caso di specie, all'articolo 247, paragrafi da 3 a 13, EGBGB, nel testo vigente dal 4 agosto 2011 al 12 giugno 2014 [Or. 3], implichino necessariamente che il consumatore, in aggiunta alla mera lettura delle disposizioni, debba compiere una sussunzione giuridica e, ad esempio, accertare se il mutuo gli sia stato concesso alle condizioni abituali previste per i contratti garantiti da ipoteca e il loro finanziamento intermedio, ovvero se sussistano contratti collegati, al fine di comprendere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché decorra il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l'11 marzo 2019 — WQ/Land Berlin

(Causa C-216/19)

(2019/C 206/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

IT

Parti

Ricorrente: WQ

Resistente: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

- Se una superficie ammissibile sia a disposizione del suo proprietario ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1307/2013 (¹), se nessun terzo può avvalersi di un diritto d'uso della superficie ammissibile, segnatamente di nessun diritto d'uso conferitogli dal proprietario, o se la superficie sia da considerarsi a disposizione di detto terzo o non sia a disposizione di nessuno, allorché il terzo in questione di fatto la utilizzi come superficie agricola pur non godendo di un diritto d'uso.
- Se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 (²)» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, per dare diritto di ricevere pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, la superficie doveva soddisfare nel 2008 i requisiti richiesti nei titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (³) come ettaro ammissibile a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sub ii), del regolamento (CE) n. 1307/2013, è necessario che la superficie abbia usufruito di diritti di ritiro o di altri diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, o dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- 4) In caso di risposta negativa alla terza questione: se l'espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003» contenuta nell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretata nel senso che, ai fini della classificazione di una superficie imboschita ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 come ettaro ammissibile a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, è necessario che il titolare dell'azienda abbia presentato nel 2008 una domanda ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e/o dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e abbia soddisfatto gli altri requisiti per ricevere un pagamento diretto ai sensi dei titoli III o IV bis.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l'11 marzo 2019 — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Causa C-219/19)

(2019/C 206/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Questione pregiudiziale

Se il combinato disposto del «considerando» n. 14 e degli articoli 19, comma 1, e 80, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE (¹) ostino ad una norma come l'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a mezzo del quale l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento le Direttive 2014/23/UE (²), 2014/24/UE e 2014/25/UE (²), che consente ai soli operatori economici costituiti nelle forme giuridiche ivi indicate la partecipazione alle gare per l'affidamento dei «servizi di architettura ed ingegneria», con l'effetto di escludere dalla partecipazione a tali gare gli operatori economici che eroghino tali prestazioni facendo ricorso ad una diversa forma giuridica

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) il 20 marzo 2019 — EZ/Repubblica federale di Germania

(Causa C-238/19)

(2019/C 206/30)

Lingua processuale: il tedesco

⁽¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

⁽²) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).

Parti

Ricorrente: EZ

Resistente: Repubblica federale di Germania

IT

Questioni pregiudiziali

- 1. Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE (¹) debba essere interpretato nel senso che il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto» non richiede che l'interessato abbia rifiutato il servizio militare nell'ambito di un procedimento formale di rifiuto, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda il diritto di rifiutare il servizio militare.
- 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se con il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto», l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 tuteli anche le persone che al termine del periodo di rinvio del servizio militare non si mettono a disposizione dell'amministrazione militare dello Stato di origine e si sottraggono al reclutamento forzato attraverso la fuga.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all'obbligo di leva che non è a conoscenza dell'ambito dei suoi futuri interventi militari, il servizio militare comporterebbe direttamente o indirettamente «la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2» per il solo fatto che le forze armate del suo Stato di origine commettono ripetutamente e sistematicamente tali crimini, reati o atti impiegando militari di leva.

- 4. Se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, in conformità dell'articolo 2, lettera d), della medesima, i motivi di cui all'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva o alla mancanza di protezione contro tali atti.
- 5. In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se il collegamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, tra la persecuzione per azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare e il motivo di persecuzione sussista per il solo fatto che l'azione penale o la sanzione sono collegate al rifiuto.

⁽¹) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 20 marzo 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Causa C-242/19)

(2019/C 206/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest'ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell'IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2006/112/CE] (¹).
- 2) A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE (²), il soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell'IVA o sarebbe tenuto all'identificazione ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso.
- 3) Se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/9/CE, la condizione di non essere identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame.
- 4) Se l'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE debba esser interpretato nel senso che osta alla prassi di un'amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell'IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 25 marzo 2019 — JE/KF

(Causa C-249/19)

(2019/C 206/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

ΙT

Tribunalul București

Parti

Ricorrente in primo grado e appellante: JE

Convenuto in primo grado e appellato: KF

Questione pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 (¹), secondo cui [«q]ualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro» nel senso di chiarire se l'espressione «la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preved[e] il divorzio»:

— sia da interpretare in modo restrittivo, letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o se sia da interpretare in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio previo al divorzio relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 26 marzo 2019 — MH, NI/OJ, Novo Banco SA

(Causa C-253/19)

(2019/C 206/33)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrenti in primo grado e appellanti: MH, NI

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).

Resistenti in primo grado e appellati: OJ, Novo Banco SA

Questione pregiudiziale

Se, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/848 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, l'organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente a procedere all'apertura di una procedura principale d'insolvenza di un cittadino che possiede il suo unico bene immobile nel territorio di tale Stato, sebbene il summenzionato cittadino, insieme al proprio nucleo familiare, sia residente in altro Stato membro, dove svolge attività di lavoratore dipendente.

(¹) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 192).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 marzo 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

(Causa C-254/19)

(2019/C 206/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: Friends of the Irish Environment Limited

Convenuto: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione di prorogare la durata di un'autorizzazione costituisca un accordo su un progetto tale da comportare l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (¹) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in prosieguo: la «direttiva Habitat»).
- 2) Se la risposta alla questione sub 1) risenta delle seguenti considerazioni.
 - A) L'autorizzazione (la cui durata è oggetto di proroga) era stata concessa in base a una disposizione di diritto nazionale che non ha attuato correttamente la direttiva Habitat, in quanto la normativa equiparava erroneamente l'opportuna valutazione ai fini della direttiva Habitat alla valutazione dell'impatto ambientale ai fini della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE (²)).
 - B) L'autorizzazione inizialmente concessa non indica se la richiesta di autorizzazione sia stata trattata nell'ambito della fase 1 o della fase 2 dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, e non contiene «rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti [sul sito] in questione», come richiesto nella causa C 404/09, Commissione/Spagna (3).

- C) Il periodo iniziale dell'autorizzazione è scaduto e di conseguenza l'autorizzazione ha cessato di produrre i suoi effetti per l'intero progetto. In attesa dell'eventuale proroga dell'autorizzazione, non è possibile realizzare lavori di sviluppo in conformità con essa.
- D) Non sono mai state realizzate opere di sviluppo nel quadro dell'autorizzazione.
- 3) Nel caso in cui la risposta alla questione sub 1) sia affermativa, quali siano le considerazioni di cui l'autorità competente è tenuta a tenere conto nell'esercizio del controllo relativo alla fase 1 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Ad esempio, se l'autorità competente debba tenere conto di una o di tutte le seguenti considerazioni: i) se sono state apportate modifiche alle opere e all'uso proposti; ii) se vi è stato un cambiamento nel contesto ambientale, ad esempio in termini di designazione dei siti europei, successivamente alla data di concessione dell'autorizzazione; iii) se vi sono stati cambiamenti significativi nelle conoscenze scientifiche, ad esempio indagini più aggiornate con riguardo ai legittimi interessi dei siti europei. In alternativa, se sia necessario che l'autorità competente valuti l'impatto ambientale dell'intero progetto.
- 4) Se esista una distinzione tra i) un'autorizzazione che impone un termine per l'esercizio di un'attività (fase operativa) e ii) un'autorizzazione che impone un termine per il solo periodo durante il quale possono essere effettuati i lavori di costruzione (fase di costruzione) ma, a condizione che i lavori di costruzione siano completati entro tale termine, non impone alcun termine per l'attività o il funzionamento.
- 5) In che misura, se del caso, l'obbligo di un giudice nazionale di interpretare la legislazione per quanto possibile in conformità delle disposizioni della direttiva Habitat e della convenzione di Aarhus, sia subordinato al requisito che le parti del procedimento abbiano eccepito espressamente dette questioni interpretative. Più specificamente, laddove il diritto nazionale preveda due processi decisionali, di cui solo uno garantisca il rispetto della direttiva Habitat, se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare la legislazione nazionale in modo che possa essere invocato solo il processo decisionale conforme, sebbene questa specifica interpretazione non sia stata espressamente dedotta dalle parti nella causa in questione.
- 6) Nel caso in cui la risposta alla questione sub 2), A) supra sia nel senso che è rilevante valutare se l'autorizzazione (la cui durata è oggetto di proroga) sia stata concessa ai sensi di una disposizione di diritto nazionale che non ha recepito correttamente la direttiva Habitat, se il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare una norma di diritto processuale nazionale che impedisce a un ricorrente di mettere in discussione la validità di una precedente autorizzazione (scaduta) nel contesto di una successiva domanda di autorizzazione. Se detta norma di diritto procedurale interno sia incompatibile con l'obbligo di porre rimedio, di recente ribadito nella causa C-348/15, Stadt Wiener (4).
- (1) GU 1992, L 206, pag. 7.
- (²) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
- (3) EU:C:2011:768.
- (4) EU:C:2016:882.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 26 marzo 2019 — Secretary of State for the Home Department/OA

(Causa C-255/19)

(2019/C 206/35)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Parti

IT

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Resistente: OA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la «protezione del paese di cui ha la cittadinanza», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva 2004/83/CE, «direttiva qualifiche»] (¹) debba essere intesa come protezione da parte dello Stato.
- 2) Nel decidere la questione della sussistenza di un timore fondato di essere perseguitati, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva qualifiche, e la questione dell'esistenza di una protezione contro tale persecuzione, a norma dell'articolo 7 [della direttiva qualifiche], se la «verifica della protezione» o l'«indagine sulla protezione» debba applicarsi a entrambe le questioni e, in caso affermativo, se sia soggetta agli stessi criteri in ciascuna ipotesi.
- 3) A prescindere dall'applicabilità della protezione da parte di soggetti non statali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e supponendo che la risposta alla questione 1) sia affermativa, se l'effettività o la disponibilità della protezione debba essere valutata con riferimento ai soli atti/alle sole funzioni di protezione offerte da soggetti statali o se si possa far riferimento agli atti/alle funzioni di protezione di soggetti privati (società civile) come le famiglie e/o i clan.
- 4) Se [come si presume nelle questioni 2) e 3)] i criteri che disciplinano l'«indagine sulla protezione» che deve essere effettuata in sede di esame della cessazione nel contesto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), siano gli stessi di quelli applicabili nel contesto dell'articolo 7.

Ricorso proposto il 26 marzo 2019 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-257/19)

(2019/C 206/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S.L. Kalėda, N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Irlanda

⁽¹) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, l'Irlanda non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE, gli Stati membri devono garantire che le inchieste di sicurezza relative a sinistri marittimi molto gravi siano svolte sotto la responsabilità di un organo inquirente permanente e imparziale. Al fine di realizzare l'inchiesta di sicurezza in modo obiettivo, l'articolo 8, paragrafo 1, richiede che l'organo inquirente sia indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli.

La Commissione osserva che tale requisito non è soddisfatto dal Marine Casualty Investigation Board istituito dall'Irlanda, motivando che due dei suoi cinque membri hanno anche responsabilità generali in materia di regolamentazione e di polizia riguardo alla sicurezza marittima di navi battenti bandiera irlandese e di ispezioni di sicurezza in acque irlandesi,

(1) GU 2009, L 131, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 28 marzo 2019 — T-Systems Magyarország Zrt. e a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság e a.

(Causa C-263/19)

(2019/C 206/37)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento rincipale

Ricorrenti: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizttság

Resistenti: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizttság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Interveniente: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

IT

- Se gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e gli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (¹), ostino a una norma nazionale o una prassi relativa all'interpretazione e applicazione di tale norma che, tenendo conto del rapporto giuridico contrattuale tra le parti contraenti, stabilisce che non solo l'ente aggiudicatore ha commesso un illecito omettendo di indire di una gara d'appalto pubblico, asseritamente in violazione delle norme relative alla modifica dei contratti, e contravvenendo alle disposizioni che disciplinano la modifica dei contratti, ma che tale illecito è stato parimenti commesso dall'aggiudicatario che ha concluso un contratto con detto ente, in quanto la modifica illegittima dei contratti presuppone un'azione congiunta delle parti.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei considerando 10, 29, 107, 109 e 111 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, se i considerando 19, 20 e 21 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (²), e l'articolo 2, paragrafo 2, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (3), e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (*), ostino a una norma nazionale o a una prassi relativa all'interpretazione e all'applicazione di tale norma che consente di applicare anche all'aggiudicatario che ha stipulato il contratto con l'ente aggiudicatore una sanzione (ammenda) — diversa dalla riduzione della durata del contratto — per illegittima omessa indizione di una gara d'appalto pubblica e violazione delle disposizioni relative alla modifica dei contratti.
- 3) In caso di risposta negativa alle prime due questioni, il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea anche la questione se sia sufficiente, per stabilire l'entità della sanzione (ammenda), che tra le parti intercorra un rapporto giuridico contrattuale, senza che siano stati esaminati il comportamento e il contributo delle parti che hanno condotto alla modifica del contratto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 29 marzo 2019 — Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

(Causa C-265/19)

(2019/C 206/38)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

⁽¹⁾ GU 2014, L 94, pag. 65.

⁽²⁾ GU 2007, L 335, pag. 31.

⁽³⁾ GU 1989, L 395, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU 1992, L 76, pag. 14.

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Resistenti: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo incombente al giudice nazionale di interpretare la direttiva 2006/115 (¹), concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (la «direttiva»), alla luce dell'oggetto e dello scopo della convenzione di Roma (²) e/o del WPPT (³), si limiti alle nozioni cui la direttiva fa espressamente riferimento o se, invece, detto obbligo si estenda anche alle nozioni presenti esclusivamente nei due accordi internazionali. In particolare, in quale misura l'articolo 8 della direttiva debba essere interpretato alla luce del requisito del «trattamento nazionale» di cui all'articolo 4 del WPPT.
- 2) Se uno Stato membro abbia la facoltà di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (...) in questione» ai sensi dell'articolo 8 della direttiva. In particolare, se uno Stato membro possa limitare il diritto a una quota dell'equa remunerazione ai casi in cui: i) l'esecuzione ha luogo in un paese dello Spazio economico europeo («SEE»); oppure ii) gli artisti interpreti o esecutori hanno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.
- Quale sia la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel rispondere a una riserva formulata da un'altra parte contraente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del WPPT. In particolare, se lo Stato membro sia tenuto a rispecchiare esattamente le condizioni della riserva formulata dall'altra parte contraente. Se una parte contraente abbia l'obbligo di non applicare la regola dei 30 giorni di cui all'articolo 5 della Convenzione di Roma qualora da detta regola possa conseguire che un produttore della parte contraente che si avvale della riserva riceva il compenso di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ma gli artisti interpreti o esecutori della medesima registrazione non lo ricevano. In subordine, se la parte contraente che risponde alla riserva abbia la facoltà di garantire ai cittadini della parte contraente che si avvale della riserva diritti più ampi di quelli riconosciuti da quest'ultima parte contraente; in altri termini, se la parte che risponde alla riserva possa garantire diritti che non sono concessi su base di reciprocità dalla parte che si avvale della riserva.
- 4) Se sia comunque consentito limitare il diritto a un'equa remunerazione ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in detta registrazione sonora.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 2 aprile 2019 — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

(Causa C-275/19)

(2019/C 206/39)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

⁽¹⁾ GU 2006, L 376, pag. 28.

⁽²⁾ Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961).

⁽³⁾ Trattato OMPI del 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

| Parti | |
|---------|--|
| I al ti | |

Appellanti: Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd

Appellati: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Sporting Club de Braga, Sporting Club de Braga — Futebol, SAD

Questioni pregiudiziali

IT

- 1) Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 422/89 del 2 dicembre. Conseguentemente, se dette norme e in particolare [gli] articoli 3 [con le modifiche indicate] e 9 debbano essere considerate inapplicabili e se i singoli possano far valere questa inapplicabilità.
- 2) Lo Stato portoghese non ha informato la Commissione europea circa le norme tecniche previste nel decreto legge n. 282/2003 dell'8 novembre. Conseguentemente, se dette norme e in particolare [gli] articoli 2 e 3 debbano considerarsi inapplicabili ai prestatori di servizi in Portogallo.

Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-276/19)

(2019/C 206/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. X. P. Lewis e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, avendo adottato nuove misure di semplificazione che estendono l'aliquota zero e l'eccezione al requisito normale di tenuta di registri IVA previsti dal Terminal Markets Order 1973 iniziale, senza adire la Commissione al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE (¹) del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»)
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 28 dicembre 1977, il Regno Unito ha notificato misure speciali, tra cui il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 che, in presenza di determinate condizioni, consente la negoziazione di contratti a termine su merci su determinati mercati nel Regno Unito in esenzione dall'IVA e la dispensa dal requisito inerente alla tenuta di registri IVA.

Il Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 è stato modificato più volte per includere nel suo campo di applicazione una serie di mercati di merci non elencati nella notifica iniziale.

La Commissione afferma che le modifiche apportate al Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 estendono la portata della deroga iniziale notificata nel 1977 dal Regno Unito. Esse avrebbero dunque essere notificate alla Commissione in applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva IVA ma non lo sono state.

(1) GU 2006, L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 3 aprile 2019 — YT e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Causa C-282/19)

(2019/C 206/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: YT e altri

Resistenti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diverso trattamento riservato ai soli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, costituisca discriminazione per motivi religiosi, ai sensi dell'art. 21 della Carta di Nizza e della direttiva 2000/78/CE (¹) ovvero se la circostanza che [l']idoneità già in possesso del lavoratore possa essere revocata sia ragione giustificatrice idonea perché solo gli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, siano trattati diversamente dagli altri docenti, non beneficiando di alcuna misura ostativa prevista dalla Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (²);
- 2) in ipotesi di ritenuta sussistenza di discriminazione diretta, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2000/78/CE, per motivi religiosi (art. 1), nonché ai sensi della Carta di Nizza, deve interrogarsi la Corte circa gli strumenti che questo giudice può adoperare per eliminarne le conseguenze, tenuto conto che tutti i docenti diversi dagli insegnanti di religione cattolica sono stati destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/15, ottenendo la immissione in ruolo con conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato, e, dunque, se questo giudice debba costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Amministrazione convenuta;

- IT
- se la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito; in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano, ovvero, di contro, debba ritenersi una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 4) in ipotesi di risposta positiva al quesito sub 3 se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE e/o l'art. 1 della direttiva 2000/78/CE consentano la disapplicazione [delle] norme che impediscono la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa.
- (¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
- (2) GU 1999, L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Francia) il 5 aprile 2019 — JE, KF/XL Airways SA

(Causa C-286/19)

(2019/C 206/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Parti

Attori: JE, KF

Convenuta: XL Airways SA

Questioni pregiudiziali

- 1. Sull'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), nelle sue due parti, in caso di ritardo del volo:
 - a) Se, tenuto conto del fatto che il diritto a compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 (¹) è stato esteso ai ritardi dei voli mediante una creazione giurisprudenziale (CGUE, Quarta Sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, Sturgeon), la condizione testuale relativa alla presentazione del passeggero all'accettazione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, applicabile unicamente in caso di negato imbarco, possa applicarsi nel contesto di una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo e non di un negato imbarco.

- b) In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), tenuto conto delle finalità del termine previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 («al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata») connesse al problema dell'overbooking e ad obiettivi di sicurezza, se detto termine debba essere interpretato, in tal caso, come «al più tardi quarantacinque minuti prima della nuova ora di partenza del volo ritardato pubblicata sui pannelli informativi dell'aeroporto o comunicata ai passeggeri».
- 2. Sull'onere della prova della «presentazione all'accettazione»

In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), vale a dire, qualora l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, sia applicabile ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo:

- a) se le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), siano presupposti che il consumatore deve dimostrare affinché possa applicarsi il regolamento oppure un motivo di esenzione della compagnia aerea, che consente a quest'ultima di produrre il registro dei passeggeri per dimostrare che il consumatore non si è presentato all'accettazione «secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d'imbarco smaterializzate, dell'assenza di marcatura temporale delle carte d'imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree posseggono tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.
- b) Se il principio dell'effetto utile, gli obiettivi del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 e il livello elevato di tutela dei passeggeri e dei consumatori in generale garantito da detto regolamento o da altre disposizioni o norme di diritto comunitario ostino a che sia posto esclusivamente a carico del passeggero l'onere di dimostrare di essersi presentato all'accettazione «secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell'11 febbraio 2004, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d'imbarco smaterializzate, dell'assenza di marcatura temporale delle carte d'imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree dispongono di tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.

| (1) | Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compen- |
|-----|--|
| () | sazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento |
| | (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1). |

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Saarlandes (Germania) il 9 aprile 2019 — QM/Finanzamt Saarbrücken

(Causa C-288/19)

(2019/C 206/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Parti

Ricorrente: QM

Resistente: Finanzamt Saarbrücken

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva IVA (¹) debba essere interpretato nel senso che con «prestazioni di servizi di noleggio di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo» si intende anche la concessione in uso di un'autovettura (auto aziendale), destinata all'impresa di un soggetto passivo, ai suoi dipendenti qualora questi ultimi, a fronte di tale concessione, non corrispondano alcun corrispettivo diverso dalla (parziale) prestazione della loro attività lavorativa, ossia non effettuino alcun pagamento, non destinino a tal fine alcuna parte della propria retribuzione in denaro e non scelgano neppure tra diversi benefici proposti dal soggetto passivo sulla base di un accordo tra le parti in forza del quale il diritto all'utilizzo dell'auto aziendale è collegato alla rinuncia a benefici di altra natura.

⁽¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; GU 2006, L 347, pag. 1, nella versione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008; GU 2008, L 44, pag. 11.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)

(Causa T-226/17) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Rustproof system ADAPTA — Dichiarazione parziale di nullità da parte della commissione di ricorso — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) — Violazione del diritto al contraddittorio — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]

(2019/C 206/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adapta Color, SL (Peñiscola, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Rajendra, solicitor, e S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 2408/2015-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Coatings Foreign IP e la Adapta Color.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Adapta Color, SL è condannata alle spese.
- (1) GU C 202 del 26.6.2017.

Ordinanza del Tribunale dell'8 aprile 2019 — Electroquimica Onubense/ECHA

(Causa T-481/18) (1)

(«REACH — Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo — Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 206/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Electroquimica Onubense, SL (Palos de la frontera, Spagna) (rappresentante: D. González Blanco, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: J.-P. Trnka, C.-M. Bergerat e M. Heikkilä, agenti, assistiti da C. García Molyneux, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione SME D(2018)2931-DC de l'ECHA, del 31 maggio 2018, che stabilisce che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tasse prevista per le piccole imprese e che le impone il pagamento di un onere amministrativo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La Electroquimica Onubense, SL è condannata alle spese.
- (1) GU C 352 del 1.10.2018.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 aprile 2019 — Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione

(Causa T-79/19 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Procedura di transazione — Accesso ai documenti — Insussistenza dell'urgenza»)

(2019/C 206/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lantmännen ek för (Stoccolma, Svezia), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Svezia) (rappresentanti: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, avvocati, e R. Bachour, solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández, G. Conte e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

ΙT

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione C(2019) 743 final della Commissione europea, del 28 gennaio 2019, relativa ad un'opposizione alla divulgazione presentata dalla Lantmännen ek för e dalla Lantmännen Agroetanol AB ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso AT.40054 — Ethanol Benchmarks).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza del 14 febbraio 2019, Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione (T-79/19 R) è revocata.
- 3) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 18 febbraio 2019 — Magnan/Commissione

(Causa T-99/19)

(2019/C 206/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nathaniel Magnan (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: J. Fayolle, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso contro la carenza della Commissione europea e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di quest'ultima sulla base dell'articolo 340 TFUE;
- dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento della decisione implicita di diniego di agire della Commissione europea, contenuta in una lettera del 20 dicembre 2018;

| — nel merito, in primo luogo, | |
|---|---|
| — statuire precisando che l'articolo 55 a) della Loi sur l'Assurance-maladie [legge sull' viola: | 'assicurazione malattia] (cosiddetta LAMal |
| — gli articoli 2 (non discriminazione), 7 (diritto alla parità di trattamento) e 13 (obl | bligo di «stand still») dell' ALCP; |
| — l'articolo 55 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifich | he professionali; |
| statuire che la direttiva orizzontale del Cantone di Ginevra sulla «Procedura di assur ed enti sovvenzionati» viola l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la tutte le altre leggi federali svizzere sulla preferenza nazionale violano l'ALCP; | |
| constatare, conseguentemente, l'assenza di misure discriminatorie nei confronti dei membri dell'Unione europea; | medici cittadini svizzeri da parte degli Stat |
| dichiarare l'inerzia illecita della Commissione europea, incaricata di garantire l'app principio del legittimo affidamento e il principio di certezza dei diritti acquisiti dal c | |
| constatare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inerzia illecita della Commissi Magnan Nathaniel; | ione europea e il danno subito dal dotto |
| — condannare la Commissione europea per carenza; | |
| condannare la Commissione europea a pagare al dottor Magnan Nathaniel la somn quarantamila centonovantotto euro e dieci centesimi al tasso di cambio del 7 geni dente a CHF 1281444 (un milione e duecentoottantunomila quattrocentoquaranta danno già subito dal ricorrente a decorrere dal 2013 a causa della responsabilità ex dell'articolo 340 TFUE; | naio 2019 alle ore 11:39 UTC) corrispon- quattro franchi svizzeri), corrispondente a |
| condannare la Commissione europea a pagare al dottor Magnan Nathaniel una pena giorno lavorativo a causa del danno economico continuo, permanente e attuale, c diano da risarcire fino al rispetto da parte della Confederazione svizzera dell'ALCP sulla base dell'articolo 340 TFUE per carenza; | corrispondente al danno economico quoti- |
| — in secondo luogo: | |

— constatare che la lettera di risposta della Commissione europea del 20 dicembre 2018 costituisce una decisione di rifiuto;

— annullare tale decisione implicita della Commissione europea di rifiuto di agire nei confronti della Confederazione svizzera per violazione dei Trattati e di non risarcire il danno subito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sul mancato rispetto da parte della Svizzera dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6) e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22). Infatti, il ricorrente sostiene che la Confederazione svizzera ha adottato, nel luglio 2013, una disposizione che limita la presa a carico da parte dell'assicurazione sanitaria obbligatoria per i medici che si insediano nelle zone con esubero di medici, il che costituirebbe una discriminazione indiretta sulla base della nazionalità, atteso che tale limitazione non riguarda i medici in possesso di un'esperienza lavorativa di 3 anni presso un ospedale universitario svizzero.
- Secondo motivo, vertente sull'assenza di misure discriminatorie da parte dell'Unione europea nei confronti dei medici di cittadinanza svizzera, in applicazione del principio di reciprocità in diritto internazionale e che dovrebbe, secondo il ricorrente, essere constatato dal Tribunale.
- Terzo motivo, vertente sull'inerzia illecita della Commissione, in quanto quest'ultima era tenuta ad agire quale garante dei Trattati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea. A tale proposito, il ricorrente invoca i principi del legittimo affidamento nei confronti delle istituzioni e della certezza del diritto sui diritti acquisiti.
- 4. Quarto motivo, basato sul fatto che la mancata risposta all'invito del ricorrente rivolto alla Commissione affinché quest'ultima agisse con urgenza costituirebbe, di fatto, un rifiuto implicito e quindi una decisione che arrecha pregiudizio.
- 5. Quinto motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'articolo 340 TFUE per carenza.

Ricorso proposto il 15 marzo 2019 — Breyer/Commissione

(Causa T-158/19)

(2019/C 206/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer (Kiel, Germania) (rappresentante: J. Breyer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 17 gennaio 2019, rif. Ares(2018)6073379, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹) (tutela degli interessi commerciali)
 - Nell'ambito del primo motivo si sostiene che la diffusione di documenti relativi all'autorizzazione e all'attuazione del progetto di ricerca iBorderCtrl non pregiudicherebbe gli interessi commerciali dei membri del consorzio. Lo scopo del progetto «Intelligent Portable Border Control System» sarebbe quello di ricercare nuove tecnologie di controllo degli ingressi, come l'uso di «identificazione automatica dell'inganno» e il calcolo di un valore di rischio.
 - Inoltre, si fa valere che vi è un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti controversi.
- 2. Secondo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (esame delle domande iniziali)
 - Con il secondo motivo, si afferma che la Commissione si è occupata solo della richiesta di accesso ai documenti relativi all'attuazione del progetto di ricerca iBorderCtrl. Tuttavia, la richiesta di accesso ai documenti relativi all'autorizzazione del progetto non è stata trattata.

Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — Vincenti/EUIPO

(Causa T-174/19)

(2019/C 206/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina dell'EUIPO, comunicate con lettera del 6 giugno 2018, di non promuovere il ricorrente al grado superiore (AST 8) negli esercizi di promozione 2014, 2015, 2016 e 2017; nonché

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

— condannare l'EUIPO alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, errore manifesto di valutazione, erronea esecuzione ovvero mancata osservanza della sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)

Nell'ambito del suo primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta all'autorità che ha il potere di nomina del convenuto di aver violato l'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), di aver commesso un errore manifesto di valutazione e di non aver dato esecuzione ovvero di aver dato esecuzione in maniera erronea alla sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), poiché detta autorità non avrebbe posto il ricorrente nella condizione di partecipare ai singoli procedimenti di valutazione nei momenti corrispondenti, ma avrebbe invece proceduto a una valutazione forfettaria al momento di adottare, il 6 giugno 2018, le decisioni impugnate. Il diniego di promozione sulla scorta di tale sentenza non poteva essere giustificato da circostanze che non erano ancora note all'Ufficio al momento in cui l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto adottare una decisione.

La ricorrente fa inoltre valere che il diniego di promozione in forma forfettaria per quattro anni consecutivi sulla base della stessa condotta del ricorrente sarebbe illegittimo, in quanto costituirebbe una grave sanzione simile a quella di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed f) dell'allegato IX dello Statuto e rappresenterebbe in definitiva anche un diniego permanente di promozione di natura sanzionatoria con aggiramento dei diritti della difesa riconosciuti al ricorrente in un procedimento disciplinare, nonché una «doppia punizione».

Il ricorrente sostiene altresì di essere stato pregiudicato dalle decisioni impugnate dell'Ufficio a causa della sua prolungata malattia, poiché il convenuto non avrebbe considerato in maniera positiva il tempo della sua malattia — da intendersi quale tempo in cui il ricorrente avrebbe migliorato la condotta contestatagli — il che costituirebbe un errore manifesto di valutazione, un errore relativo all'applicazione dell'articolo 45 dello Statuto nonché della sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)

Violazione del diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e violazione dei diritti procedurali del ricorrente ai sensi dell'articolo 5, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final, del 16 dicembre 2013, con disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto, in particolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 5 e 7 di tale decisione.

Nell'ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta al convenuto di aver violato il suo diritto fondamentale di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione recantegli pregiudizio, atteso che non gli è stata data la possibilità esprimere le proprie osservazioni prima di tale momento. Ciò non è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto.

Il convenuto avrebbe quindi anche direttamente violato i diritti procedurali del ricorrente ai sensi dell'articolo 5 della decisione della Commissione C(2013) 8968 final, del 16 dicembre 2013, con disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 45 dello Statuto, segnatamente ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 5 e 7 di tale decisione, i quali rifletterebbero altresì l'alto valore del diritto fondamentale di essere ascoltati che è stato violato e confermerebbero che il ricorrente avrebbe avuto diritto, anche nel presente caso, di essere ascoltato prima dell'adozione delle decisioni impugnate.

Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Dickmanns/EUIPO

| (Causa ' | T-181 | /19 |
|----------|-------|-----|
|----------|-------|-----|

(2019/C 206/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni dell'EUIPO, comunicate con lettera del 4 giugno 2018, con le quali sono state respinte le domande della ricorrente, formulate nella lettera del 25 gennaio 2018, riguardanti:
 - i. la soppressione della clausola risolutiva di cui all'articolo 5 del contratto della ricorrente e la riqualificazione del suo contratto come contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») nonché, per quanto necessario, l'annullamento della decisione del 14 dicembre 2017, e
 - ii. una seconda proroga del suo contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera f) del RAA oltre il 30 giugno 2018 (in particolare, a causa del rinvio della data finale per malattia della ricorrente, oltre il 30 settembre 2018), o almeno l'inclusione della ricorrente nella procedura per la seconda proroga di contratti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del RAA, i cui contratti hanno termine nel 2018, conformemente alle «Linee guida per la proroga dei contratti a termine degli agenti temporanei» del 28 gennaio 2016 (in prosieguo: le «linee guida»);
- condannare l'EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell'EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni, e
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

 Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte del convenuto, violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e violazione del divieto di arbitrarietà. ΙT

- 2. Illegittimità della clausola risolutiva a causa della violazione delle linee guida, del principio di buona amministrazione, dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e del principio secondo cui la risoluzione di un contratto di un agente temporaneo richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») nonché violazione dell'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della direttiva 1999/70/CE (¹), relativa all'accordo quadro [(in particolare la sua clausola 1, lettera b), e clausola 5, paragrafo 1)], e dell'articolo 4 della Convenzione n. 158 dell'OIL concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
- 3. Violazione delle linee guida, che costituirebbe anche un errore essenziale di procedura, nonché violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento, del principio di buona amministrazione e dell'economicità della gestione del bilancio, del diritto dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento che gli arrechi pregiudizio [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], del principio di sollecitudine del convenuto e dell'obbligo di tenere conto degli interessi legittimi della ricorrente nonché manifesti errori di valutazione nella ponderazione degli interessi della ricorrente rispetto all'interesse del servizio e violazione del divieto di arbitrarietà.
- 4. A causa della violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda e terza frase del RAA e del divieto della successione di più contratti di lavoro, il contratto della ricorrente avrebbe una valenza a tempo indeterminato, senza clausola risolutiva.
- 5. Illegittimo mantenimento della clausola risolutiva nell'ambito del protocollo di reinserimento e violazione del legittimo affidamento, degli interessi legittimi della ricorrente e del dovere di sollecitudine attraverso l'applicazione della clausola in questione.
- 6. Violazione del legittimo affidamento della ricorrente, del dovere di sollecitudine del convenuto nei suoi confronti e omessa considerazione degli interessi legittimi della ricorrente a causa del rigetto della proroga del contratto di servizio nonché errore manifesto nella valutazione dell'interesse del servizio.

Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Causa T-192/19)

(2019/C 206/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

⁽¹) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo goclean — Marchio dell'Unione europea n. 13 270 046

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 gennaio 2019 nel procedimento R 991/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare e riformare la decisione impugnata;
- e per l'effetto
- riconoscere la validità del marchio UE «goclean» n. 13270046 registrato in data 9 febbraio 2013 con riferimento a tutti o parte dei prodotti di cui alla classe 11 (Cassette di scarico per WC, Tazze da gabinetto, Impianti di distribuzione di acqua);
- condannare l'EUIPO e/o il Richiedente Ceramica Cielo S.p.A. al pagamento delle spese di cui al presente procedimento, nonché delle due fasi precedenti innanzi alla Divisione di Annullamento ed alla Commissione di Ricorso, in favore di Ceramica Flaminia S.p.A.

Motivi invocati

- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Interpretazione del carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Infondatezza della qualificazione del Marchio come slogan;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 95, paragrafo 1, in relazione all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Achema e Achema Gas Trade/Commissione

(Causa T-193/19)

(2019/C 206/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Achema AB e Achema Gas Trade UAB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, J. Wileur e N. Solárová, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

IT

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2018) 7141 final della Commissione, adottata dalla Commissione europea il 31 Ottobre 2018 nel caso aiuto di Stato SA.44678 (2018/N) Lituania Modifica dell'aiuto per LNG Terminal in Lituania;
- condannare la Commissione e ciascun interveniente a sostegno della Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione non ha avviato un procedimento di indagine formale, così privando le ricorrenti e gli altri terzi interessati dei diritti procedurali di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

- Le ricorrenti affermano che tutte le prove di tale caso indicano che la Commissione avrebbe dovuto avere dubbi circa la compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato interno e conseguentemente avrebbe dovuto avviare un'indagine formale. Le prove comprendono la durata dell'indagine preliminare, le altre circostanze in presenza delle quali la decisione contestata è stata adottata e le lacune presenti nel contenuto della decisione, che non è sufficientemente motivata ed è viziata da gravi errori di valutazione. Inoltre, si allega che la Commissione ha ignorato aspetti rilevanti che avrebbero dovuto essere considerati prima di concludere che vi erano informazioni sufficienti per dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato interno.
- In particolare, le ricorrenti sostengono che: (i) la valutazione circa la necessità di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e il suo ambito è carente ed insufficiente; (ii) la Commissione ha commesso un errore nel decidere che l'aiuto era compatibile con la disciplina dei SIEG; (iii) la decisione impugnata non ha valutato sufficientemente le ultime modifiche all'aiuto e conseguentemente è priva di un'adeguata motivazione; (iv) la valutazione nella decisione impugnata circa la necessità e la proporzionalità di una misura di aiuto è carente ed insufficiente; e (v) la decisione impugnata non valuta sufficientemente il significativo impatto sulla concorrenza nella fornitura di gas in Lituania e nel commercio con altri Stati membri.

Ricorso proposto il 3 aprile 2019 — GEA Group/Commissione

(Causa T-195/19)

(2019/C 206/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont, R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione BUDG/DGAl/C/4/PL/Ares(2019) s. 283284 del 24 gennaio 2019; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 266 TFUE, poiché essa ha rifiutato di rimborsare le ammende pagate dalla ricorrente al fine di conformarsi alla decisione C(2016) 3920 della Commissione, del 29 giugno 2016.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dell'articolo 266 TFUE, poiché essa ha di fatto riapplicato la decisione C(2010) 727 (definitivo) dell'8 febbraio 2010 o la decisione C(2016) 3920 della Commissione, del 29 giugno 2016, le quali sarebbero state annullate dal Tribunale rispettivamente con la sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione, T 189/10, EU:T:2015:504 e con la sentenza del 18 ottobre 2018, GEA Group/Commissione, T 640/16, EU:T:2018:700.

Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Wiegand-Glashüttenwerke/Commissione

(Causa T-197/19)

(2019/C 206/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wiegand-Glashüttenwerke GmbH (Steinbach am Wald, Germania) (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo (siti di Großbreitenbach e di Schleusingen) il recupero di oltre il 20 % e per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo (sito di Steinbach am Wald) il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per il sito di Steinbach am Wald) il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla diparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Glaswerk Ernstthal/Commissione

(Causa T-199/19)

(2019/C 206/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Glaswerk Ernstthal GmbH (Lauscha, Germania) (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per l'anno 2013,

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 15 %, degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 %, degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

IT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — BL e BM/Consiglio e a.

(Causa T-204/19)

(2019/C 206/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BL e BM (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e Eulex Kosovo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale,
 - per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato,
 - modificare il loro rapporto contrattuale rendendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - constatare la violazione da parte dei convenuti dei loro obblighi contrattuali e, in particolare, della notifica di un valido preavviso nell'ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato;
 - condannare, di conseguenza, i convenuti a versare ai ricorrenti un'indennità compensativa di preavviso calcolata in base alla loro anzianità di servizio e cioè, rispettivamente:
 - per BL: un importo di EUR 48424,65;
 - per BM: un importo di EUR 31552,75;
 - dichiarare che il licenziamento dei ricorrenti è abusivo e condannare, quindi, i convenuti a versare loro un risarcimento valutato in via equitativa in:
 - EUR 75000 per il danno subito da BM;
 - EUR 90000 per il danno subito da BL;
 - constatare che i convenuti non hanno fatto redigere i documenti sociali di fine contratto richiesti dalla legge e
 - condannarli a versare ai ricorrenti l'importo di EUR 100,00 per giorno di ritardo a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso;
 - condannarli a trasmettere ai ricorrenti i documenti sociali di fine contratto;
 - condannare i convenuti a versare gli interessi sui summenzionati importi, calcolati al tasso legale belga;

| — per quanto riguarda gli altri diritti: |
|---|
| constatare che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti come agenti temporanei di uno dei primi tre convenuti e dichia- rare che i primi tre convenuti hanno trattato i ricorrenti in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, per quanto concerne la loro retribuzione, i loro diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego; |
| condannare i primi tre convenuti ad indennizzare ciascuno dei ricorrenti per la perdita di retribuzione, di pensione, di indennità e di benefici dovuta alle violazioni del diritto comunitario di cui al presente ricorso; |
| — condannarli a versare loro gli interessi su tali importi; |
| fissare un termine alle parti per stabilire detta indennità tenendo conto del grado e dello scatto in cui i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti rispettivamente, della progressione media di retribuzione, dell'evoluzione della loro rispettiva car- riera, degli assegni che avrebbero dovuto percepire a titolo di tali contratti di agente temporaneo, e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dai ricorrenti; |
| in subordine: |
| condannare le istituzioni a indennizzare equitativamente i ricorrenti per responsabilità extracontrattuale derivante dal man- cato rispetto dei loro diritti fondamentali: |
| — EUR 105000,00 per BM; |
| — EUR 130000,00 per BL; |

Motivi e principali argomenti

— condannare i convenuti alle spese.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in particolare, sette motivi volti alla riqualificazione dei loro contratti di lavoro presso le istituzioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno subito a causa della decisione di non rinnovare i loro rispettivi contratti, nonché della scelta delle istituzioni di applicare al personale contrattuale internazionale uno status che non sarebbe conforme ai loro diritti internazionali.

- 1. Primo motivo, vertente su un abuso di diritto commesso dai convenuti tramite l'utilizzo consecutivo di contratti a tempo indeterminato e sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di proporzionalità.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto dei ricorrenti di essere sentiti.
- 4. Quarto motivo, vertente sull'incertezza giuridica causata dai convenuti ai ricorrenti e sulla violazione, da parte di questi ultimi, del diritto ad una buona amministrazione.

- IT
- Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del principio di consultazione dei rappresentanti del personale.
- 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
- 7. Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Inoltre, i ricorrenti fanno valere l'esistenza di una discriminazione tra i lavoratori all'interno delle istituzioni e, in particolare, per quanto riguarda i diritti riconosciuti agli agenti temporanei, in particolare il mancato pagamento di varie indennità, il contributo al fondo pensioni, il rimborso delle spese e, eventualmente, la mancata considerazione dell'anzianità di 20 anni.

Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Egger Beschichtungswerk Marienmünster/Commissione

(Causa T-206/19)

(2019/C 206/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Egger Beschichtungswerk Marienmünster GmbH & Co. KG (Marienmünster-Vörden, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

ΙT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Yara Brunsbüttel/Commissione

(Causa T-207/19)

(2019/C 206/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yara Brunsbüttel GmbH (Büttel, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 15 %, degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 %, degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Nolte Holzwerkstoff/Commissione

(Causa T-208/19)

(2019/C 206/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG (Germersheim, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

ΙT

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Glatfelter Gernsbach/Commissione

(Causa T-215/19)

(2019/C 206/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Glatfelter Gernsbach GmbH (Gernsbach, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per il 2012,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Glatfelter Steinfurt/Commissione

(Causa T-216/19)

(2019/C 206/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Glatfelter Steinfurt GmbH (Steinfurt, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

ΙT

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Schott/Commissione

(Causa T-217/19)

(2019/C 206/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schott AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: avvocato N. Voß)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

ΙΤ

| — in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, |
|---|
| — in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati, |
| — in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 20 % e, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati, nonché |
| — condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. |
| Motivi e principali argomenti |
| A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi. |
| 1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE |
| Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali. |
| Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erronece incompleto. |
| Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE. |
| 2. Violazione del principio della parità di trattamento |

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Evonik Degussa/Commissione

(Causa T-218/19)

(2019/C 206/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

— condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

IT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto l'8 aprile 2019– Julius Schulte Trebsen/Commissione

(Causa T-219/19)

(2019/C 206/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG (Trebsen, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per l'anno 2012,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Mitsubishi Polyester Film/Commissione

(Causa T-220/19)

(2019/C 206/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Polyester Film GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

- IT
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Nippon Gases Deutschland/Commissione

(Causa T-221/19)

(2019/C 206/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Nippon Gases Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % e per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

IT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto l'8 aprile 2019 — Sappi Alfeld/Commissione

(Causa T-222/19)

(2019/C 206/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sappi Alfeld GmbH (Alfeld, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019- Clariant Produkte (Deutschland)/Commissione

(Causa T-223/19)

(2019/C 206/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

ΙΤ

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 9 aprile 2019- Metsä Tissue/Commissione

(Causa T-224/19)

(2019/C 206/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Metsä Tissue GmbH (Kreuzau, Germania) (rappresentanti: M. Kachel e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 20 % e, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati,

- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 9 aprile 2019- Linde Gas/Commissione

(Causa T-225/19)

(2019/C 206/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG (Pullach, Germania) (rappresentanti: M. Kachel e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

ΙΤ

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Radici Chimica Deutschland/Commissione

(Causa T-226/19)

(2019/C 206/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Radici Chimica Deutschland GmbH (Elsteraue, Germania) (rappresentanti: M. Kachel e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019– Ronal/Commissione

(Causa T-227/19)

(2019/C 206/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronal GmbH (Forst, Germania) (rappresentanti: M. Kachel e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

| | La | ricorrente | chiede | che il | Tribunal | le voglia |
|--|----|------------|--------|--------|----------|-----------|
|--|----|------------|--------|--------|----------|-----------|

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

ΙΤ

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019- Hüttenwerke Krupp Mannesmann/Commissione

(Causa T-228/19)

(2019/C 206/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentanti: M. Kachel e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

IT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

Ricorso proposto l'8 aprile 2019 – AlzChem Trostberg/Commissione

(Causa T-229/19)

(2019/C 206/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AlzChem Trostberg GmbH (Trostberg, Germania) (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

ΙΤ

| , | | | =, , |
|----------|---|---|---|
| C(ol | 2018) 3166, nei limiti in cui dispo tre il 20 %, per i consumatori di ca | decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2 one, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore urico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recuper 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli one | di utilizzo annuo il recupero d o di oltre il 15 % e per i consu |
| 20 | 018, notificata con il numero C(20 | ei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) 118) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico il 15 % degli oneri di rete pubblicati, nonché | |
| — co | ndannare la convenuta alla spese, i | incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. | |
| Motiv | ri e principali argomenti | | |
| A sost | egno del ricorso, la ricorrente ded | uce i seguenti motivi. | |
| 1. | Erronea presunzione di un aiuto | di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE | |
| | | n ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un erro ontroversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risor | |
| | Inoltre, in sede di valutazione del e incompleto. | l criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato | o determinato in modo erroneo |
| | Si aggiunge inoltre che, a causa obbligo di motivazione ai sensi d | della determinazione incompleta del sistema di riferimento, lell'articolo 296, secondo comma, TFUE. | la convenuta ha violato il suo |
| 2. | Violazione del principio della par | rità di trattamento | |

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 9 aprile 2019- Evonik Functional Solutions/Commissione

(Causa T-230/19)

(2019/C 206/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Functional Solutions GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019, L 14, pag. 1), per gli anni 2012 e 2013,
- in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,
- in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo 8000 ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,
- in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo 7500 ore di utilizzo annuo, il recupero di oltre il 15 % degli oneri di rete pubblicati,

- in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché
- condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

IT

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell'esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE.

2. Violazione del principio della parità di trattamento

Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un'esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (¹).

3. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.

⁽¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).

Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — HIM/Commissione

(Causa T-235/19)

(2019/C 206/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Zeegers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata, di conseguenza:
- statuire che la ricorrente non è debitrice delle note di addebito n. 3241901815 (EUR 94 445,00) e n. 3241901886 (EUR 121 517,00) emesse il 4 febbraio 2019 e, per quanto necessario, dichiarare la nullità di tali note di addebito conformemente agli articoli 263 e 264 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- condannare la Commissione europea a sopportare integralmente le spese il cui importo è provvisoriamente stabilito a EUR 8000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla mancata comunicazione della relazione di audit definitiva e sul fatto che la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di far valere il proprio punto di vista con cognizione di causa. Tale mancata comunicazione renderebbe le note di addebito emesse dalla Commissione non giustificate.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla mancata osservanza da parte del revisore contabile e della Commissione delle norme che determinano i costi ammissibili. La ricorrente contesta la posizione della Commissione che, con la sua decisione, avrebbe aggiunto una condizione non prevista dalle disposizioni applicabili segnatamente in materia di telelavoro e avrebbe così adottato un comportamento contraddittorio rispetto a quello che essa stessa aveva adottato durante gli audit precedenti riguardanti la ricorrente.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione

(Causa T-242/19)

(2019/C 206/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Cina) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019 (¹), nella parte in cui riguarda la ricorrente: e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare che gli acquisti della materia prima alluminio da parte del gruppo della ricorrente fossero soggetti a una notevole interferenza dello Stato e che essi non avrebbero sostanzialmente riflesso i valori di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (²).
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare che il gruppo della ricorrente fosse soggetto a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento (UE) 2016/2036.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato la parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, e l'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, i) e ii) del regolamento (UE) 2016/1036, poiché essa non avrebbe proceduto a un confronto equo, sia omettendo di adeguare il valore normale per le differenze di stadio commerciale tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sia omettendo di comunicare alla ricorrente le informazioni che le erano necessarie per quantificare la richiesta di adeguamento.
- 4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché non avrebbe confrontato, ai fini dei calcoli della sottoquotazione dei prezzi e delle vendite sottocosto, i prezzi dell'importazione con il prezzo del prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione europea al medesimo stadio commerciale e nel momento in cui i prodotti entrano in concorrenza tra loro.

Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione

(Causa T-243/19)

(2019/C 206/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 del 17 gennaio 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019 (¹), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel constatare che sarebbe stata concessa una sovvenzione attraverso l'acquisto, da parte della ricorrente, di motori e batterie, e che di conseguenza essa avrebbe violato l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (²). Tale motivo si divide in quattro parti:
 - la convenuta avrebbe omesso di dimostrare che il governo cinese avrebbe incaricato o impartito direttive ai fornitori di motori e batterie della ricorrente;
 - la convenuta avrebbe omesso di provare che ogni presunto contributo finanziario del governo cinese avrebbe conferito un vantaggio alla ricorrente;
 - la convenuta avrebbe basato le sue conclusioni concernenti la ricorrente su un'errata applicazione dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037; e
 - la convenuta non avrebbe dimostrato il collegamento tra i motori e le batterie acquistati localmente e le biciclette elettriche esportate nell'Unione europea.
- Secondo motivo, vertente su un errore manifesto commesso dalla convenuta nel calcolo della sovvenzione, in quanto essa avrebbe incluso erroneamente vantaggi che non sarebbero collegati alle biciclette elettriche immesse in libera pratica nell'Unione europea.
- Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dalla convenuta nel concludere che l'uso delle note di accettazione bancaria costituirebbe un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/1037.
- Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l'uso delle note di accettazione bancaria conferiva un vantaggio alla ricorrente.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato la specificità della presunta sovvenzione concessa mediante le note di accettazione bancaria e avrebbe di conseguenza violato l'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1037.

- 6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nel determinare che la ricorrente avrebbe ottenuto un vantaggio attraverso l'acquisizione di diritti di utilizzo dei terreni.
- 7. Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) 2016/1037, poiché essa non ha confrontato, ai fini dei calcoli della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, i prezzi dell'importazione con il prezzo del prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione europea al medesimo stadio commerciale e nel momento in cui i prodotti entrano in concorrenza tra loro.
- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).
- (²) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

Ricorso proposto l'11 aprile 2019 — Café Camelo/EUIPO — Camel Brand (CAMEL BRAND FOOD PRODUCTS)

(Causa T-244/19)

(2019/C 206/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Café Camelo, SL (Villanueva del Pardillo, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camel Brand Co. Ltd (Zebbug, Malta)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea — Domanda di registrazione n. 15 710 692

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

| | Decisione impugnata: Decisione della | rima commissione di ricorso | dell'FUIPO del 7 febbraio | 2019 nel procedimento | R 1165/2018-1 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto (e l'interveniente, laddove prenda parte al procedimento 9 a sostenere le spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Thunus e a./BEI

(Causa T-247/19)

(2019/C 206/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e 7 altri ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi compresa l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;
- di conseguenza,
 - annullare la decisione contenuta nei fogli paga dei ricorrenti del febbraio 2018, che fissa l'adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7% per il 2018, e, di conseguenza, l'annullamento delle decisioni analoghe contenute nei fogli paga successivi;

- pertanto, condannare la convenuta
 - al pagamento quale risarcimento dei danni materiali (i) del saldo salariale corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2018, ossia un aumento dell'1,4%, per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; (ii) del saldo salariale corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,7% per il 2018 sull'importo delle retribuzioni da pagare dal gennaio 2018 in poi; iii) degli interessi di mora sui saldi salariali dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso di interesse di mora da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo considerato, maggiorato di tre punti;
- se necessario, in caso di mancata produzione spontanea da parte della convenuta, ordinare a quest'ultima, nell'ambito di misure di organizzazione del procedimento, di produrre i seguenti documenti:
 - la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 luglio 2017 (CA/505/17);
 - la decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018 (MC-021-ADM-15-2018);
 - la nota della direzione del personale del 25 gennaio 2018 (CS/PERS-QMS/ACB/2018-0011);
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente, da un lato, relativamente alla decisione del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017, due motivi e, dall'altro, relativamente alla decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018, tre motivi.

Relativamente alla decisione del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.

Relativamente alla decisione del comitato direttivo del 30 gennaio 2018:

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione del Collegio.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, i ricorrenti chiedono il pagamento della differenza di remunerazione dovuta, pari all'1,4% dal 1º gennaio 2018 (compreso l'impatto di tale aumento sugli utili pecuniari) più gli interessi di mora.

Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)

(Causa T-261/19)

(2019/C 206/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optima Naturals Srl (Gallarate, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea «OptiMar» — Marchio dell'Unione europea n. 15 176 258

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31/01/2019 nel procedimento R 1348/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 aprile 2019 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza)

(Causa T-262/19)

(2019/C 206/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Philip Jakober (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

ΙΤ

Disegno o modello controverso: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una tazza) — Domanda di registrazione n. 15 963 994

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 febbraio 2019 nel procedimento R 1153/2018-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- modificare la decisione impugnata in modo da considerare il ricorso fondato e permettere, di conseguenza, l'iscrizione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 15 963 994 nel registro dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e/o dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 aprile 2019 — nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover)

(Causa T-264/19)

(2019/C 206/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: nanoPET Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miltenyi Biotec GmbH (Bergisch Gladbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «viscover» — Marchio dell'Unione europea n. 9 197 732

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17/01/2019 nel procedimento R 1288/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 aprile 2019 — Italia/Commissione

(Causa T-265/19)

(2019/C 206/84)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Guizzi, A. Giordano e G. Palmieri, avvocati dello stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2019 n. C (2019) 869, notificata il 13 febbraio 2019, che esclude dal finanziamento dell'Unione Europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1. Primo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE CEB/2017/067/IT, sulla violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1999 L 160, pag. 103), in particolare al suo articolo 2 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 maggio 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005 L 209, pag. 1), ed in particolare al suo articolo 31, paragrafo 2, nonché del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013 L 347, pag. 549).
 - Si fa altresì valere a questo riguardo la violazione dell'art. 5, paragrafo 4, del Trattato dell'Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona del 12 dicembre 2007, e dei principi di proporzionalità e di affidamento.
 - La ricorrente ha infine dedotto i vizi di eccesso di potere, nonché di violazione di forme sostanziali sotto il profilo di difetto di motivazione.
- 2. Secondo motivo, vertente, con riferimento alla INDAGINE FA/2008/067/IT, la violazione del Regolamento (CE) n. 1258/1999 e del Regolamento (CE) n. 1290/2005, facendo altresì valere la violazione dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea.
 - La Repubblica italiana ha, quindi, dedotto il vizio di eccesso di potere, oltre alla violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione e ha, infine, invocato la violazione dei principi di proporzionalità ed affidamento.

Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2019 — Bandilla e a./BEI

(Causa T-600/16) (1)

(2019/C 206/85)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-30/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale del 15 aprile 2019 — Boehringer Ingelheim International/Commissione

(Causa T-191/17) (1)

(2019/C 206/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 178 del 6.6.2017.

Ordinanza del Tribunale dell'11 aprile 2019 — Bruel/Commissione

(Causa T-202/18) (1)

(2019/C 206/87)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 166 del 14.5.2018.

Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2019 — Hankintatukku Arno Latvus/EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)

(Causa T-4/19) (1)

(2019/C 206/88)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.



